



**ORDINANZA N. 123 DEL 09/07/13**

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO**

**che** la interdizione nel porto di Ischia del Pontile per l'attracco delle unità veloci disposta con provvedimento della Regione Campania Decreto Dirigenziale n. 8 del 28/01/2013 a far data dal 25/01/2013 ha determinato la impossibilità della fruizione degli spazi destinati alle biglietterie delle Compagnie di navigazione Caremar e Alilauro s.p.a.;

**Che** in seguito, in via provvisoria ed al fine di creare servizi comprendenti sale d'attesa e locali destinati a temporanea occupazione da parte delle biglietterie delle predette compagnie di navigazione, sono state realizzate sulla banchina c.d. del Redentore strutture provvisorie destinate alla attesa dei passeggeri nonché alla allocazione delle biglietterie.

**che** nonostante il tempo trascorso e gli innumerevoli solleciti le biglietterie delle indicate compagnie di navigazione continuano ad essere allocate a distanza dai punti di imbarco e comunque in strutture non agevolmente individuabili determinando grave pregiudizio ai viaggiatori turisti e residenti;

**Che** come ampiamente riportato dagli organi di stampa tale situazione sta determinando soprattutto nei fine settimana della stagione turistica in corso gravi pericoli anche sotto il profilo della sicurezza dei viaggiatori nello scalo portuale e problemi anche di ordine pubblico come peraltro segnalato al Prefetto di Napoli.

**Che** lo stesso pontile n. 1 allo stato interdetto alla pubblica fruizione appare totalmente insicuro e fonte di grave pericolo per la incolumità pubblica attesa la mancata delimitazione della struttura in più punti e l'esistenza di varchi che rappresentano grave pericolo per la sicurezza, così come riportato nella relazione Prot. 238/13 CVU del 09.07.2013;

**Considerato che** occorre adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare la pubblica incolumità in considerazione dello stato di pericolo evidenziato e da ritenersi concreto ed attuale alla luce degli episodi che si sono verificati recentemente ed hanno avuto vasta eco nei locali organi di informazione

**Ritenuta** l'urgenza e la necessità di ordinare alla Regione Campania in persona del Dirigente p.t. di provvedere AD HORAS all'interdizione delle aree del pontile in cui sono presenti i varchi o le interruzioni della recinzione che consentono l'accesso attesa la accertata situazione di pericolo sotto pena di lavori di esecuzione in danno;

**Dato atto che** stante l'urgenza di provvedere desumibile dagli esiti degli accertamenti svolti non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi degli articoli 7 c 9 della legge 241/90;

**Visto** l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. №267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

## **ORDINA**

1. alla Caremar s.p.a. con sede legale in Via Conte di Castelmola, 14 – Napoli e alla Alilauro spa con sede legale presso Stazione Marittima di Napoli – Molo Angioino l'immediato trasferimento delle biglietterie delle linee marittime veloci presso le strutture provvisorie all'uopo realizzate presso la Banchina del Redentore in Ischia.

2. alla Regione Campania Settore Trasporti e Demanio Marittimo in persona del Coordinatore d'Area avv. Gaetano Botta la delimitazione e la bonifica AD HORAS della struttura del pontile Italia 90 n. 1 allo stato accessibile in più punti per l'esistenza di varchi che rappresentano grave pericolo per la incolumità dei passeggeri, il tutto con elementi che rispettino il decoro della zona.
3. al Dirigente del Settore Tecnico in caso di mancata esecuzione dei lavori di interdizione e messa in sicurezza del pontile n. 1 da parte della Regione Campania, l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura con esecuzione di lavori in danno che al momento si sono quantificate in € 50.000;

#### DISPONE

**La notifica mediante raccomandata A/R del presente provvedimento: alla Caremar s.p.a. con sede legale in Via Conte di Castelmola, 14 – Napoli; alla Alilauro s.p.a con sede legale presso Stazione Marittima di Napoli – Molo Angioino; alla Regione Campania Settore Trasporti e Demanio Marittimo in persona del Coordinatore d'Area avv. Gaetano Botta.**

Comunica che ai sensi dell'art.3, quarto comma e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Silvano Arcamone.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata agli interessati, al Dirigente del Settore Tecnico, al Dirigente del Settore Economico Finanziario, al Responsabile del SUAP, Responsabile I Area Settore Economico Finanziario, per l'esatta esecuzione, al Comandante della Polizia Municipale nonché inviata in copia al Commissariato di P.S. di Ischia, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo, per la vigilanza e il rispetto della presente.

La presente Ordinanza attesa l'urgenza viene contestualmente trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del TUEL 267/00 al Signor Prefetto di Napoli.

Ischia, 09.07.13



IL SINDACO  
Ing. Giuseppe Ferrandino